



**COMUNICATO UFFICIALE N. 405**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 385/AA, 386/AA e 387/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 385/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 367 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gabriele RIZZI avente ad oggetto la seguente condotta:

Gabriele RIZZI, all'epoca dei fatti allenatore iscritto all'albo del settore tecnico, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso risposto alle frasi offensive rivolte nei suoi confronti dal sig. Igor Galimberti, durante una conversazione via WhatsApp nella quale il Rizzi chiedeva notizie circa la possibilità di seguire dei corsi di aggiornamento per allenatori in presenza organizzati dall'A.I.A.C. di Monza Brianza presso la quale il sig. Galimberti rivestiva la carica di consigliere.

Nello specifico il sig. Rizzi durante tale conversazione avvenuta in data 16 dicembre 2022, rispondendo alla frase ingiuriosa scrittegli dal sig. Igor Galimberti, replicava scrivendo altrettante frasi dal contenuto offensivo. Il tutto come confermato dagli screenshot dei messaggi relativi alla conversazione stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Gabriele RIZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 23 (ventitre) giorni di squalifica per il Sig. Gabriele RIZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 386/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 378 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Sante SQUILLACE, Giuseppe USSIA e della società FC TORINESE 1894 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sante SQUILLACE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino al sig. Ussia Giuseppe, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Giuseppe USSIA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F.C. Torinese 1894 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società F.C. Torinese 1894 ASD militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FC TORINESE 1894 ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Sante Squillace ed Giuseppe Ussia all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Sante SQUILLACE,
  - Sig. Giuseppe USSIA,
  - Società FC TORINESE 1894 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sante Squillace;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sante SQUILLACE,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe USSIA,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FC TORINESE 1894 ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 387/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 392 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD TRASTESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD TRASTESE CALCIO, per responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sostenitori della propria squadra i quali, al termine della gara *A.S.D. Trastese Calcio - A.S.D. Andrea D'Oria* del 2.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, hanno fatto ingresso nella zona antistante gli spogliatoi dell'impianto sportivo ed unitamente al sig. Vincenzo Loprestini, calciatore tesserato per la A.S.D. Trastese Calcio, hanno aggredito con reiterati calci e pugni i sigg.ri Nicolò Strada, calciatore e vice presidente della A.S.D. Andrea D'Oria, ed Alessio Strada, dirigente tesserato per la stessa;

a titolo, inoltre, di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Loprestini così come precedentemente descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Società ASD TRASTESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Lastrico;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD TRASTESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina